

Confraternita

Beata Diana Giuntini

da Santa Maria a Monte - Pisa



Confraternita Beata Diana Giuntini
SEDE: Via Roma 2, S. Maria a Monte 56020 Pisa

STATUTO

A cura della **Confraternita Beata Diana Giuntini**

Sede Legale: Via Roma 2, S. Maria a Monte 56020 Pisa

Edizione fuori commercio

Statuto della Confraternita

Prima Edizione

Finito di stampare nel mese di Aprile 2011

STATUTO DELLA CONFRATERNITA
BEATA DIANA GIUNTINI

« Obsequium et Opera »



DIOCESI DI SAN MINIATO

Prot. n. 2bis/11

Si approva il presente Statuto della
Confraternita Beata Diana Giuntini eretto
nella Parrocchia di S. Maria a Monte.

San Miniato

01.01.2011

+ Fausto Tardelli
Vescovo di San Miniato

Proemio

La Congregazione della Beata Diana Giuntini ha origini antichissime anche se non si conosce con esattezza la data di istituzione di questa associazione laicale. Di fatto la tradizione orale riporta che fin dal ritrovamento del corpo la popolazione locale si adoperava, in collaborazione col parroco, per curare i festeggiamenti in suo onore.

Tramandato negli anni, fino ai giorni nostri, c'è il pio impegno nell'organizzare e curare le feste di Pasqua in onore alla Beata, la raccolta delle offerte per le " Paniere " e la conservazione delle mozzette rosse: segno distintivo dei membri della Congregazione.

Nell'anno giubilare duemila la Congregazione ha curato il restauro del loculo e dei vestiti della Beata e ha disposto per accertamenti ed esami autoptici sul suo corpo. I risultati hanno accreditato le fonti orali sulla vita e morte della Beata.

Questo Statuto restaura ed amplia una realtà già esistente adeguandola ai tempi moderni, con una seria regolamentazione di tutto quello che fino ad oggi è stato fatto sulla base di una tradizione orale.

Capitolo I – Norme Generali

Art. 1 – La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo di San Miniato (Pi), secondo, le norme del Codice di Diritto Canonico vigente¹.

Art. 2 – L'estinzione e la soppressione della Confraternita avviene per decisione del Vescovo diocesano, secondo le norme del Diritto Canonico vigente, o per decisione scritta della totalità dei soci².

Art. 3 – Eventuali azioni liturgiche (esempio: processioni) devono avere l'esplicito assenso del Parroco del territorio prima di essere rese note ed attuate.

Art. 4 – Per quanto non disposto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni private di fedeli.

¹ Cfr. CDC can. 323 § 1

² Cfr. CDC can. 326 § 1

Capitolo XI – Modifica e Istituzione dello Statuto

Norme per le variazioni al presente Statuto

Art. 72 – Per variare lo Statuto è necessario che il Consiglio Direttivo prepari le modifiche agli articoli e ne chieda l'approvazione al Parroco. Successivamente il Consiglio indice due Assemblee a distanza di almeno 60 giorni l'una dall'altra. L'Estensore notifica a tutti i soci entrambe le date avvisandoli della votazione per la modifica allo Statuto. In entrambe le Assemblee i soci aventi diritto di voto⁵⁷, a maggioranza, devono votare favorevolmente per la modifica. Lo Statuto viene validamente modificato dopo che il Vescovo ha dato approvazione⁵⁸. Ogni sorta di modifica non potrà essere in contrasto con: (a) quanto indicato dall'Art. 1 all'Art. 9; (b) il Codice di Diritto Canonico; (c) la Legge Italiana.

Istituzione dello Statuto

Art. 73 – Il presente Statuto acquista piena efficacia con l'approvazione scritta dell'Ordinario Diocesano di San Miniato (Pi).

⁵⁷ Vedi nota 41

⁵⁸ Cfr. IMA 2005 Cap. X Art. 157

Capitolo II – Natura della Confraternita

Che cos'è

Art. 5 – La Confraternita Beata Diana Giuntini, costituita nella Parrocchia di Santa Maria a Monte (Pi) nella Diocesi di San Miniato (Pi) e di seguito indicata solo con "Confraternita", è un'associazione privata di fedeli cristiani cattolici, retta in conformità ai cann. 321-329 del vigente Codice di Diritto Canonico ed approvata dall'autorità Ecclesiastica³ con Sede in S. Maria a Monte, Via Roma 2, 56020 Pisa.

Scopi

Art. 6 – Sussiste per i seguenti scopi: (a) perpetuare il culto della Beata Diana, a lode di Dio e della Sua Santa Chiesa, aiutando i credenti a camminare sulle orme di Cristo; (b) aiutare i suoi membri a crescere verso la santità⁴, incoraggiando un rapporto più intimo tra fede e vita⁵; (c) contribuire alla crescita del Corpo di Cristo⁶; (d) sostenere e cooperare all'Opera di Dio⁷; (e) promuovere condizioni di vita più giuste e fraterne per ogni uomo⁸.

³ Cfr. CDC can. 322

⁴ Cfr. 1Cor 1, 2 e Il Giornale dell'Anima, Giovanni XXIII, n°327

⁵ Cfr. CCC, *Compendio*, n118, n428

⁶ Cfr. CCC n947 e 953

⁷ Cfr. Gv 6, 29 e CCC n74, n425, n767

⁸ Cfr. CCC n1913

Principi generali

Art. 7 - Trae nutrimento e sostegno da ciò che nutriva e sosteneva la Beata Diana: l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l'inserimento attivo nella vita della Chiesa locale⁹.

Art. 8 - Cura la dignità del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche in onore della Beata Diana; promuove, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative, in ottemperanza alle proprie norme regolamentari.

Art. 9 - E' parte integrante della parrocchia e, collaborando con il Vescovo, il Parroco del territorio (di seguito solo "Parroco") e il proprio Correttore¹⁰, offre un apporto responsabile e costruttivo alla realizzazione dei piani d'azione pastorale della Comunità Diocesana.

⁹ Cfr. CCC, *Compendio*, n558

¹⁰ Cfr. Art. 24

Il Collegio dei Probiviri governa la Sede Vacante a maggioranza, deliberando su tutti i provvedimenti di amministrazione necessari che dovranno, poi, essere ratificati dal successivo Consiglio Direttivo eletto. Esso provvede, entro 30 giorni, alla stesura della lista dei candidati al nuovo Consiglio e la sottopone all'integrazione del Parroco ai sensi dell'Art. 51.

Successivamente si procede alle elezioni come regolamentato dagli appositi articoli. Con l'entrata in carica del nuovo Consiglio, ai sensi dell'Art. 62, si dà fine alla Sede Vacante e tale Collegio è dimesso. In ogni caso il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni⁵⁶ dall'inizio della Sede Vacante.

⁵⁶ Entro 30gg il Collegio prepara la lista. Il Parroco ha, al più, 15gg per esaminarla e correggerla (Cfr. Art. 51). La convocazione deve essere fatta almeno 15gg prima dell'Assemblea (Cfr. Art 52). 60 giorni è quindi il tempo massimo.

Sospensione del Consiglio Direttivo

Art. 70 – Spetta soltanto: (a) al Vescovo o (b) ai 2/3 dei soci aventi diritto di voto⁵⁴ che abbiano avuto il consenso del Vescovo e che ne verbalizzino richiesta, sospendere dalle sue funzioni il Consiglio Direttivo, qualora lo ritengano necessario per il bene della Confraternita. In questi casi è dimesso l'intero Consiglio Direttivo e si procederà alle elezioni anticipate regolamentate all'Art. 71.

Regolamentazione delle elezioni anticipate

Art. 71 – Con la destituzione del Consiglio Direttivo si da inizio alla Sede Vacante. In questa condizione viene subito istituito il Collegio dei Proviviri formato dai 5 soci più anziani di appartenenza alla Confraternita. In caso di uguale anzianità, prevale la maggiore età anagrafica. Questi membri devono: (a) godere di tutti i diritti del socio⁵⁵ e (b) non aver fatto parte del Consiglio Direttivo dimesso.

⁵⁴ Vedi nota 41

⁵⁵ Vedi nota 44

Capitolo III – Membri

Modalità di accesso

Art. 10 – Possono far parte della Confraternita tutti i Cresimati uomini e donne che vogliono spontaneamente fare un serio cammino di maturazione e conversione. Essi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deponendo le proprie generalità e sottoscrivendo lo Statuto. E' consentita l'iscrizione in più Confraternite contemporaneamente, purché non si cumulino benefici di natura temporale.

Criterio di scelta dei membri

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo decide, senza condizionamenti esterni, in base all'Art. 12 se accettare o meno ogni richiesta pervenuta, tenendo conto delle disposizioni di Statuto.

Art. 12 – Non può essere validamente socio: (a) chi non sottoscrive lo Statuto; (b) chi conduce una vita notoriamente difforme dalla morale cristiana cattolica; (c) chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; (d) chi è incorso nella scomunica.

Stato del socio iscritto

Art. 13 - Con l'accettazione del Consiglio: il maggiorenne acquista lo stato di socio ed il libero esercizio di tutti i diritti conseguenti¹¹; il minorene acquista la qualifica di socio ed il libero esercizio del diritto minimo cioè quello di Art. 14a. Per il minorene il pieno esercizio di tutti i diritti correlativi si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età. I membri sono denominati "Confratelli".

Capitolo IV - Diritti e Doveri

Art. 14 - Sono diritti del socio: (a) di parola in Assemblea; (b) di accesso alle cariche sociali; (c) di voto¹²; (d) di essere latore di una delega per un confratello assente; (e) visionare ed eventualmente richiedere, a proprie spese, una copia dei verbali di Assemblea.

¹¹ I diritti del socio sono indicati in Art. 14

¹² Si intende sia il voto ad una delibera dell'Assemblea sia il voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo

Capitolo X - Amministrazione in particolari condizioni*Riduzione del numero di Soci*

Art. 68 - Qualora la confraternita si venga a trovare con un numero di soci inferiore a 10 subentrano le seguenti norme straordinarie: (a) nelle elezioni il Parroco è nominato Presidente di Seggio e i suoi assistenti sono esenti dall'Art. 56; (b) i Consiglieri possono accumulare più incarichi⁵²; (c) tutti i soci che non ricoprono cariche direttive devono essere cooptati nel Consiglio, ai sensi dell'Art. 31, con lo scopo di creare unità.

Art. 69 - Se la Confraternita resta con un solo socio egli diviene automaticamente Governatore e assume su di se tutte le Cariche. Se questo socio è minorene, il Parroco eserciterà tutte le funzioni del Governatore fino al raggiungimento della maggiore età⁵³

⁵² Che vengono assegnati loro dal Governatore ai sensi dell'Art. 35

⁵³ Il socio minorene, infatti, non possiede tutti i diritti di Art. 14 ai sensi dell'Art. 13

Beni immobili

Art. 65 - I beni immobili donati alla Confraternita divengono proprietà e devono essere accatastati all'ente ecclesiastico parrocchiale "Parrocchia Collegiata di S. Giovanni Ap. ed Ev. in S. Maria a Monte" mentre, dal punto di vista amministrativo, vengono gestiti dalla Confraternita, salvo successivi accordi. Qualora la Confraternita sia incapace di continuare ad amministrare il bene immobile donato, esso passerà sotto la diretta amministrazione della parrocchia, o dell'Autorità Diocesana, che ne disporrà liberamente senza essere vincolata dalla volontà del donatore osservando sempre le disposizioni canoniche.

Art. 66 - Qualora la confraternita venisse estinta ai sensi dell'Art. 2 tutti i beni di proprietà della Confraternita, salvo diverse disposizioni del donatore, verranno donati alla Parrocchia⁵¹.

Esercizio finanziario

Art. 67 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

⁵¹ Cfr. CDC can. 326 § 2 e IMA 2005 Cap. X Art. 150

Art. 15 - Ogni socio confratello si obbliga¹³:

A - a nutrire sincera devozione verso la Beata Diana e, a tale segno, a recitare ogni giorno la "Preghiera alla Beata Diana";

B - a curare la propria formazione spirituale¹⁴, usufruendo delle iniziative della parrocchia, della Diocesi o ricercandone altrove se necessario. Si obbliga, anche, a partecipare attivamente ai momenti di preghiera e di formazione promossi dalla Confraternita;

C - ad accostarsi con frequenza ai sacramenti della Confessione e Comunione, comunque almeno per il precetto Pasquale¹⁵ ed in occasione delle feste in onore alla Beata Diana;

D - alla partecipazione delle S. Messe celebrate dalla Confraternita in suffragio dei confratelli defunti¹⁶;

E - secondo le proprie attitudini e capacità, nell'esercizio della carità e a favore dei bisogni della comunità;

¹³ A questi impegni si vincola ogni membro della Confraternita, qualunque sia lo stato dei suoi diritti.

¹⁴ Cfr. Art. 6b

¹⁵ Cfr. CCC n1457 e n1389

¹⁶ Cfr. Art. 19

F - a collaborare, secondo le proprie attitudini, al raggiungimento degli scopi della Confraternita¹⁷;

G - a prendere parte alle particolari celebrazioni liturgiche in onore dei Patroni della Comunità (cioè della Beata Diana, di S. Giovanni Apostolo e della Beata *V e r g i n e* Maria) ed alle processioni, ordinarie e straordinarie, indossando i segni distintivi della Confraternita cioè: l'abito bianco e la mozzetta rossa.

Se il confratello fa parte di più Confraternite e deve scegliere quale abito indossare, salvo particolari disposizioni di Statuto, prediligerà in questo ordine: (a) quello in cui ricopre un grado maggiore, (b) quello della festa che si celebra o (c) sceglierà liberamente;

H - a partecipare attivamente alla vita della Comunità Parrocchiale¹⁸, ad interessarsi delle iniziative che rispondono meglio alle sue inclinazioni e a preoccuparsi di promuoverne di nuove se necessario, in collaborazione e comunione col Parroco¹⁹;

¹⁷ elencati in Art. 6

¹⁸ In riferimento a quanto indicato in Art. 7 e Art. 9

¹⁹ Cfr. CDC can. 328

Art. 62 - Il nuovo Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalle elezioni, presta giuramento, in una solenne liturgia di mandato, davanti al Vescovo, o ad un suo delegato, di svolgere onestamente e fedelmente il suo compito. Solamente al termine della cerimonia entra ufficialmente in carica il nuovo Consiglio ed il precedente è decaduto.

Capitolo IX - Beni temporali

Risorse economiche

Art. 63 - La Confraternita può possedere beni o somme di denaro propri⁵⁰. Essa amministra e gestisce le entrate derivanti dalle attività della Confraternita stessa. Può richiedere al Consiglio Economico Parrocchiale somme di denaro di cui è sprovvista con l'impegno di restituire le eccedenze.

Art. 64 - La Confraternita può accettare beni o somme di denaro donati a titolo gratuito alla Confraternita stessa.

⁵⁰ Cfr. CDC can. 325 § 1 e IMA 2005 Cap. X Art. 157

Art. 59 - Ogni elettore avente diritto vota⁴⁸: (a) esprimendo almeno tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo da eleggere e (b) indicando, tra i membri scelti, un solo Governatore.

Art. 60 - In ogni caso deve essere assicurata la segretezza nell'espressione del voto.

Scrutinio e nomina del nuovo Consiglio

Art. 61 - A chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall'Art. 29. Risulterà eletto nuovo Governatore della Confraternita il candidato che: (a) avrà raggiunto la maggioranza delle preferenze di Governatore e (b) accetterà formalmente la nomina.

Assieme al Governatore entrano nel nuovo Consiglio, senza incarichi⁴⁹, i candidati che avranno raggiunto la maggioranza delle preferenze a Consiglieri. A parità di voti, precede il socio più anziano di appartenenza alla Confraternita. In caso di uguale anzianità, prevale la maggiore età anagrafica.

⁴⁸ Diritto di voto, Art. 14c

⁴⁹ Ai sensi dell'Art. 35

I - a prestare obbedienza alle direttive del Vescovo e del Consiglio Direttivo della Confraternita; si obbliga, anche, a prestare attenzione alle direttive del proprio Parroco e del Correttore.

Art. 16 - E' espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto: (a) farsi sostituire da estranei o (b) fare indossare l'abito ed i simboli della Confraternita a non soci. Salvo l'approvazione esplicita e di natura temporanea del Governatore.

Recesso dalla Confraternita

Art. 17 - Ogni confratello può recedere dalla Confraternita mediante comunicazione scritta da inviare al Governatore. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione e verrà notificato nella prima assemblea dei soci utile.

Capitolo V – Altri impegni

Festa della Confraternita

Art. 18 – Tutti i soci confratelli celebrano ogni anno, nella quarta domenica di Novembre, come da antica tradizione, la festa della “Invenzione del Corpo della Beata Diana” rinnovando l’adesione allo Statuto e l’impegno ad una sincera conversione di vita sempre più conforme al Vangelo.

Suffragi

Art. 19 – La Confraternita si impegna ogni anno a far celebrare almeno tre S. Messe in suffragio di tutti i confratelli defunti. Le offerte per tali celebrazioni saranno raccolte, secondo convenienza, una volta l’anno e conservate a parte dall’Economo²⁰.

²⁰ Cfr. Art 39

Presidente di Seggio

Art. 56 – Il Presidente del Seggio e i due scrutatori: (a) non possono essere nella lista dei candidati e (b) devono appartenere alla Confraternita da almeno due anni.

Art. 57 – Il Presidente del Seggio ha potere di: (a) annullare i voti che non siano stati emessi ai sensi dell’Art. 60; (b) chiedere il nuovo conteggio delle schede; (c) far ripetere la votazione se ha il consenso dei due scrutatori. La votazione non può essere ripetuta più di tre volte e deve svolgersi sempre nella stessa convocazione.

Operazioni di Voto

Art. 58 – Il Presidente del Seggio, al termine dell’Assemblea, dà inizio alle operazioni di voto, che si chiuderanno quando l’ultimo elettore presente in aula avrà imbussolato la sua scheda. Gli elettori voteranno senza interruzione alcuna. Se qualche elettore, presente in aula, non si presenta a votare, sia considerato assente per tutto il turno elettorale e si annoti nel verbale tale assenza.

Art. 52 – La lista definitiva dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione, o con i mezzi che si riterrà più opportuno, contemporaneamente all'avviso di indizione dell'Assemblea Elettiva convocata ai sensi dell'Art. 45.

Requisiti delle schede elettorali

Art. 53 – Le schede elettorali contengono la lista dei candidati in ordine alfabetico. Affianco ad ogni nome vi devono essere due caselle per indicare la preferenza del candidato alla carica di Consigliere e a quella di Governatore. Ai fini della validità del voto, le schede elettorali devono essere vidimate dal Presidente del Seggio.

Art. 54 – I candidati che non possono essere eletti Governatore poiché non godono dell'Art. 50, vengano segnalati nella scheda elettorale.

Assemblea Elettiva

Art. 55 – L'Assemblea Elettiva è costituita ai sensi dell'Art. 46. Essa costituisce il Seggio elettorale e nomina tra i soci presenti un Presidente di Seggio e due scrutatori. Si farà tali nomine tenendo conto dell'Art. 56. Essi verranno assistiti, durante le elezioni, dall'Estensore uscente.

Capitolo VI – Provvedimenti

Art. 20 – Incorre in provvedimenti disciplinari il Confratello che: (a) risulti inadempiente dei propri doveri²¹; (b) si opponga palesemente al raggiungimento degli obiettivi della Confraternita indicati nel presente Statuto; (c) abbia arrecato danno morale o materiale alla Confraternita; (d) violi lo Statuto; (e) venga a trovarsi nelle situazioni elencate dall'Art. 12; (f) sia stato espulso da altre associazioni o confraternite cattoliche.

Governatore e Correttore sono sottoposti a provvedimenti disciplinari solo dall'Autorità Ecclesiastica superiore²².

²¹ Elencati in Art. 15, Art. 16 e Art. 18

²² Infatti il Correttore è di nomina Vescovile (Art. 24) ed il Governatore è colui che rappresenta la Confraternita (Art. 34). Nel caso in cui il Correttore sia inadempiente dei propri doveri si dovrà chiedere una nuova nomina al Vescovo mentre se è inadempiente il Governatore si procederà a destituire il Consiglio (Art. 70).

Art. 21 - Sono provvedimenti disciplinari: (a) la rimozione dall'incarico di Consigliere; (b) la revoca dei diritti del socio indicati in Art. 14b-c-d; (c) la sospensione dall'Art. 15g.

Tali provvedimenti possono essere attuati e rimossi unicamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza²³. Il provvedimento deve essere poi comunicato a mezzo lettera al socio e al Parroco assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla decisione e comunicata all'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Modalità di Ricorso

Art. 22 - In caso in cui il socio sia incorso in uno dei provvedimenti elencati all'Art. 21, può fare ricorso presso l'Autorità Diocesana²⁴.

Capitolo VII - Organi Sociali

Art. 23 - Sono organi della Confraternita: (a) il Correttore; (b) il Consiglio Direttivo; (c) l'Assemblea.

²³ Il Consiglio delibera secondo l'Art. 28

²⁴ Cfr. Art. 1

Art. 49 - In caso di impossibilità di sostituzione, per mancanza di confratelli idonei o disponibili, il Parroco può dispensare, secondo prudenza, dai requisiti di Art. 48c,d,f⁴⁷.

Art. 50 - Il Governatore deve avere almeno il diploma di scuola media superiore. Il Vescovo o il Parroco e il Correttore congiunti possono dispensare dal possesso di tale titolo "pro suo prudenti iudicio".

Formazione della lista dei candidati

Art. 51 - La lista di tutti i soci eleggibili è formata dal Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dalla scadenza del proprio mandato. Successivamente il Parroco ha il dovere di esaminare, entro 15 giorni, la lista dei candidati che gli è stata presentata dal Consiglio. Quindi può aggiungere, alla lista, soci candidati di sua fiducia, previo consenso del Correttore della Confraternita. In ogni caso almeno 2/3 dei membri da eleggere devono godere del requisito indicato all'Art. 50 e tutti devono godere dei requisiti elencati all'Art. 48. Tale lista, diventa così definitiva e viene riconsegnata dal Correttore, che ne è garante, al Consiglio Direttivo.

⁴⁷ In nessun caso è consentito l'esonero dall'Art. 48e in vista dell'Art. 63

Capitolo VIII – Elezione del Consiglio Direttivo

Come si convocano le elezioni

Art. 47 – L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Governatore. Se questi è inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal Camerlengo⁴³.

Requisiti dei candidati

Art. 48 – Sono requisiti dei membri eleggibili: (a) essere in possesso di tutti i diritti del socio⁴⁴ (b) non trovarsi nelle situazioni elencate nell'Art. 12⁴⁵; (c) essere socio della Confraternita da almeno tre anni; (d) non ricoprire incarichi direttivi in altre Confraternite, Associazioni o Consigli Parrocchiali; (e) non far parte del Consiglio Economico Parrocchiale⁴⁶; (f) non essere stati Consiglieri per due mandati consecutivi, salvo l'interruzione almeno di un triennio (g) non ricoprire incarichi politici.

⁴³ Ciò è conforme ai suoi poteri. Vedi Art. 38b

⁴⁴ I diritti del socio sono elencati all'Art. 14 e si acquisiscono al compimento della maggiore età (Art. 13) Alcuni di questi diritti, però, possono essere revocati (nei casi previsti dall'Art. 20) ai sensi dell'Art. 21

⁴⁵ Non sono idonei i confratelli che stanno facendo un cammino di riavvicinamento ai sensi dell'Art. 30

⁴⁶ Espresa proibizione in aggiunta a quanto già detto in Art. 48d

Parte 1 – Correttore

Art. 24 – Il Correttore (o Padre Spirituale) è di nomina vescovile²⁵ sentito il parere del Parroco. Nella scelta si dovrà tener conto della geografica vicinanza alla sede della confraternita; può essere il Parroco stesso. Rimane in carica finché non viene sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna il cammino e l'orientamento spirituale della Confraternita in stretta collaborazione col Parroco; interviene a qualsiasi livello nella vita della Confraternita²⁶, nel rispetto delle specifiche competenze; fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto; dispone per le celebrazioni liturgiche in onore alla Beata Diana in comunione con il Parroco. Il Correttore è garante davanti al Vescovo della fedeltà alla Dottrina e alla Morale cattolica della Confraternita. In tali questioni ha diritto di veto sulle decisioni della Confraternita.

Art. 25 – Qualora la Confraternita rimanga senza Correttore per un periodo superiore ai 30 giorni, svolge tale ufficio con tutti i diritti e doveri il Parroco.

²⁵ Cfr. CDC can. 324 § 2

²⁶ In particolar modo in materia cui CDC can. 329

Parte 2 – Consiglio Direttivo

Di cosa si occupa

Art. 26 – Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Confraternita. Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci a maggioranza²⁷.

Da chi è composto

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Correttore, membro di diritto, e da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Fa eccezione il caso previsto dall'Art. 68 e dall'Art. 69. Dura in carica un triennio. Si riunisce su invito del Governatore, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 Consiglieri o dal Correttore.

²⁷ Vedi Art. 46

Come si convoca

Art. 45 – L'Assemblea dei Soci si convoca mediante avviso 15 gg. prima della data fissata indicando: (a) il giorno; (b) l'ora; (c) il luogo in cui sarà tenuta; (d) il relativo ordine del giorno. L'avviso deve essere: (e) sito all'ingresso della Chiesa Collegiata o nella Sede della Confraternita o in altro posto idoneo ed (f) essere inviato a tutti i soci confratelli.

Quando è valida e come delibera

Art. 46 – L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto⁴¹; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto⁴².

⁴¹ Cioè coloro che godono dell'Art. 14c

⁴² Vedi nota 41

Parte 5 – Assemblea dei Soci

Che cos'è e di cosa si occupa

Art. 43 – L'Assemblea dei Soci, presieduta dal Governatore, discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo; organizza le feste in onore alla Beata Diana³⁸; decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno demandarle. Ne fanno parte tutti i soci confratelli.

Art. 44 – E' convocata: ordinariamente una volta l'anno entro la Domenica delle Palme; straordinariamente per il rinnovo del Consiglio e ogni qualvolta ne faccia richiesta: (a) il Governatore; (b) il Consiglio Direttivo³⁹; (c) il Parroco; (d) il Correttore; (e) 1/3 dei Confratelli. La richiesta scritta deve essere presentata al Governatore, che provvede alla convocazione⁴⁰.

³⁸ Cfr. Art. 8

³⁹ Con votazione a maggioranza (Cfr. Art 28)

⁴⁰ Tramite l'Estensore ai sensi dell'Art. 40b

Come prende decisioni

Art. 28 – Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria: (a) la presenza del Governatore o, se impossibilitato, del Camerlengo; (b) la presenza della maggioranza dei Consiglieri²⁸; (c) il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ordinariamente il Consiglio delibera a scrutinio palese ed in caso di parità prevale il voto del Governatore. Straordinariamente, il Governatore, può chiedere la votazione segreta.

Sostituzione dei Consiglieri

Art. 29 – Ai Consiglieri venuti a mancare, per dimissioni o altra causa, nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. In questi casi il Governatore può riassegnare le cariche²⁹. Se, invece, viene a mancare il Governatore è dimesso l'intero Consiglio Direttivo e si procederà alle elezioni anticipate regolamentate all'Art. 71.

²⁸ Il Correttore è considerato a tutti gli effetti un Consigliere ai sensi dell'Art 24. Non lo sono, invece, i membri esterni che non hanno diritto di voto ai sensi dell' Art. 31

²⁹ In conformità all'Art. 35

Altri poteri del Consiglio

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo può dispensare dal possesso dei requisiti elencati all'Art. 12b-c-d purché il candidato accetti seriamente di iniziare un personale cammino di conversione e riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Questo cammino dovrà essere guidato dal Correttore della Confraternita. Tale dispensa resta valida finché il Consiglio non dispone diversamente³⁰.

³⁰ La Confraternita può essere un mezzo attraverso la quale il cresimato riscopre: la sua appartenenza alla Chiesa, la sua personale vocazione alla santità (Cfr. CCC 825) e di essere bisognoso del Medico Celeste per convertirsi (Cfr. Lc 5, 31-32) ed avere la vita eterna (Cfr. At 11, 18).

La Chiesa, unita a Cristo, è santificante: tutte le attività della Chiesa convergono verso la santificazione degli uomini. Nella Chiesa si trova tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. Infatti è in essa, che per mezzo della grazia di Dio, acquistiamo la santità (Cfr. CCC 824).

E' quindi conforme alla sua natura accoglie coloro che desiderano convertirsi (Cfr. Art. 10) e sostenerli in questo cammino (Cfr. Art. 6b). A tali cresimati però, non avendo i requisiti elencati all'Art. 12, il Consiglio è obbligato a revocare alcuni diritti (ai sensi degli Art. 20 e Art. 21) fintanto che non siano rientrati nella piena comunione con la Chiesa.

Cerimoniere

Art. 41 – Il Cerimoniere è una persona che nutre sincero e profondo amore verso la liturgia. Nelle azioni liturgiche in onore alla Beata Diana sono tra i suoi doveri: (a) ordinare le cerimonie³⁶ e a tale motivo è bene che non ricopra contemporaneamente altri incarichi o funzioni durante questi momenti, in modo da essere libero; (b) gestire i turni di servizio tra i soci; (c) conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri della Confraternita; (d) vigilare sulla pulizia e il decoro degli ambienti; (e) collaborare in modo stretto con il Correttore.

Doveri dei Consiglieri

Art. 42 – I Consiglieri svolgeranno il loro ufficio: (a) non retribuiti; (b) nello spirito di servizio reso alla Comunità³⁷; (c) svolgendolo al meglio ed onestamente; (d) dimostrando di essere disponibili quando convocati in Consiglio o Assemblea.

³⁶ Tenendo conto di quanto indicato in Art. 3

³⁷ Cfr. Art. 15e

il Governatore, poi col resto del Consiglio e dei soci.

Art. 38 – Il Camerlengo: (a) esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Governatore; (b) sostituisce il Governatore, qualora questi ne sia impedito; (c) gestisce e cura l'oggettistica Sacra.

Economo

Art. 39 – L'Economo (anche chiamato Tesoriere) è una persona che gode della fiducia di tutto il Consiglio. Esso si distingue per la sua trasparenza e onestà. Sono tra i suoi doveri: (a) l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili; (b) riscuote ogni introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; (c) dare esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Governatore; (d) preparare e conservare l'inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.

Estensore

Art. 40 – L'Estensore (anche chiamato Segretario) è una persona scrupolosa ed attenta. Sono tra i suoi doveri: (a) redigere i verbali di ogni Consiglio Direttivo ed ogni Assemblea dei Soci; (b) inviare le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno; (c) aggiornare l'albo dei Confratelli; (d) gestire l'Archivio; (e) svolgere le mansioni che gli vengono affidate dal Governatore.

Parte 3 – Membri Esterni ed Onorari

Integrazioni nel Consiglio

Art. 31 – Il Consiglio può fare entrare nel Consiglio stesso, con voto di maggioranza, altri confratelli esperti in specifici campi d'azione (consultori). Durano in carica sino allo scadere del Consiglio in carica e rimangono “membri esterni” senza diritto di voto.

Titoli onorifici

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo può assegnare una particolare onorificenza a una persona: (a) che si sia distinta nell'esercizio di una particolare virtù; o (b) che abbia incoraggiato e sostenuto in modo rilevante gli scopi della Confraternita³¹. Egli diventa membro onorario e la sua nomina è vitalizia. Se la nomina viene assegnata a un non-socio esso non godrà dei diritti e doveri del socio³².

³¹ Elencati in Art. 6

³² I diritti e i doveri del socio sono elencati dall'Art. 14 all'Art. 17

Parte 4 – Consiglieri

Governatore

Art. 33 – Il Governatore è una persona di rette intenzioni e che gode della stima e della fiducia della maggior parte dei soci. Il Governatore conosce bene lo Statuto, la vita e i principi che hanno animato la Beata Diana e si impegna visibilmente a fare suoi tali principi con uno stile di vita sobrio e in comunione con la Chiesa. Esso si impegna a «lasciarsi pervadere all’ardore della predicazione Apostolica»³³ e promuovere realmente quanto le potenzialità della Confraternita gli offrono³⁴. Esso collabora in modo speciale con il Parroco e si interessa ad avere un rapporto vero e autentico con tutti i soci. Si impegna a vivere ed educare all’ascolto, si rimette sempre nelle mani della Divina Provvidenza³⁵. Esso si impegna a vivere e testimoniare in modo tutto speciale i principi che la Confraternita rappresenta e sostiene.

³³ Lett. Apostolica *Novo Millennio Ineunte*, n40

³⁴ Cfr. CDC can. 328 e 329

³⁵ Cfr. CCC n143

Art. 34 – Il Governatore: (a) ha la rappresentanza legale della Confraternita; (b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; (c) ha la firma sociale; (d) può accettare i versamenti di qualunque natura che venissero fatti a favore della Confraternita; (e) autorizza i mandati di pagamento secondo il bilancio approvato; (f) supervisiona il lavoro degli altri Consiglieri.

Art. 35 – Il Governatore nomina liberamente tra i suoi Consiglieri le cariche di: (a) Camerlengo, (b) Estensore, (c) Economo, (d) Cerimoniere.

Art. 36 – Il Governatore prende parte, nelle funzioni indicate dall’Art. 15g, indossando anche un segno distintivo del suo grado.

Camerlengo

Art. 37 – Il Camerlengo (anche chiamato Vice Governatore) deve collaborare in modo speciale, rispetto agli altri Consiglieri, con il Governatore. Esso svolge una funzione di sostegno alla carica massima della Confraternita e per questo motivo si sforza di vivere e di promuovere la comunione fraterna prima di tutto con